

Emendamento al decreto Bersani del Comitato unitario delle professioni presieduto da Sirica

Garanzia di trasparenza per le gare

Gli architetti italiani e il Cup per la riforma delle professioni

Il comitato unitario degli ordini e collegi professionali ha sottoposto l'11 luglio scorso al Parlamento un emendamento al decreto legge 223 approvato nell'Assemblea del 5 luglio.

L'emendamento, nel rispetto delle specificità delle singole professioni, evidenzia l'esigenza che il testo del decreto sia rivisto alla luce delle seguenti quattro considerazioni. Esse riguardano il fatto che sia assicurato il carattere informativo della pubblicità al fine di garantire la collettività, che i servizi resi dalle società multidisciplinari siano sottoposti alle stesse garanzie che la legge prevede a tutela del cittadino quando la prestazione è resa dal singolo professionista, che siano mantenute le tariffe dei servizi pubblici per assicurare la trasparenza degli appalti e che si proceda a una organica revisione dei criteri di determinazione degli onorari professionali senza pregiudiziali ideologiche ma nel rispetto degli indirizzi della Corte di giustizia europea secondo cui la tariffazione delle prestazioni professionali che incidono su interessi generali può tutelare la collettività.

A sostegno dell'emendamento i Consigli nazionali, componenti il Cup, hanno deciso di partecipare, insieme a Ordini e professionisti, all'iniziativa indetta dal Consiglio nazionale degli ingegneri per il prossimo 21 luglio al Teatro Capranica di Roma.

Altri emendamenti sono stati presentati da notai, farmacisti, avvocati, commercialisti e ragionieri a integrazione dell'emendamento presentato dal Cup.

La sostanza degli emendamenti è stata condivisa dalle Commissioni permanenti del Senato 2ª (giustizia) e 10ª (industria, commercio e turismo), riunite lo scorso 13 luglio per l'esame del provvedimento. Il parere della Commissione di giustizia, che esprime il nullaosta al decreto n. 223 a condizione che il governo recepisca le proposte di modifica, con chiarezza invita «a mantenere le tariffe fisse e minime quando siano stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni».

I rappresentanti degli Ordini provinciali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori nell'incontro del 7 luglio 2006 a Roma hanno sintetizzato la loro posizione nei confronti del decreto in un lungo e articolato documento che, pur contestando il metodo con cui il governo ha proceduto a varare il decreto, declina tuttavia una verifica positiva degli elementi contenuti al Titolo I comma 3º dell'art. 2.

Il documento inoltre sostanzia la necessità di un tavolo tecnico di confronto, esprime il sostegno all'emendamento presentato dal Cup e chiede un disegno di legge di riforma organica delle professioni.



Raffaele Sirica

La liberalizzazione del governo

Ecco i contenuti del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 recante il titolo Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

All'interno del Titolo I (Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi), l'articolo 2 riporta Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali. Nel testo si legge che in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, prevedono: la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni; il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1º gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Gli emendamenti del Cup

Ecco l'emendamento proposto dal Cup a integrazione di quelli presentati dalle categorie convocate (notai, farmacisti, avvocati, commercialisti e ragionieri).

Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli ordini e collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante (nota 1).

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi (nota 2): le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenza ovvero che incidono su interessi generali (nota 3); il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenza ovvero che non incidono su interessi generali; sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica (nota 4).

Note agli emendamenti proposti dal Cup.

(Nota 1) L'emendamento si colloca nella stessa prospettiva dell'originario terzo comma del decreto legge ma rispetta il principio cardine della autoregolamentazione delle categorie professionali.

(Nota 2) L'emendamento mira a conferire al governo una delega per riordinare la materia tariffaria che, conformemente ai principi comunitari, viene circoscritta alle sole prestazioni riservate ai professionisti. La delega è necessaria per scongiurare la situazione di grave incertezza giuridica nella quale versa il settore dei servizi professionali in ragione del fatto che il decreto legge non ha indicato le tariffe abrogate e il significato dell'espressione «attività libero-professionali e intellettuali». Non tutte le prestazioni rese dai professionisti hanno carattere «intellettuale» e non tutti gli iscritti agli albi rendono le loro prestazioni in regime «libero-professionale». Nel rispetto dei reciproci ruoli e dell'autonomia decisionale del governo, è previsto il coinvolgimento del sistema ordinistico in ragione del carattere estremamente tecnico della materia. Tale coinvolgimento è oggi contemplato da numerosissime leggi di settore e la Corte di giustizia europea ha stabilito la sua conformità ai principi comunitari (cfr. C. Giust. eur. 19 febbraio 2002, causa c-35/99).

(Nota 3) Così come formulata, la delega evita la indistinta abrogazione delle tariffe e consente al governo di entrare nel merito e valutare se e in che termini la tariffa relativa a una prestazione riservata possa essere funzionale alla tutela della collettività. Si tratta del criterio indicato dalla Corte di giustizia europea che ha sostenuto l'esigenza di giustificare in ragione dell'interesse generale le tariffe.

(Nota 4) L'emendamento mira a chiarire l'ambito applicativo della delega e a salvaguardare la vigenza delle tariffe dei servizi pubblici in quanto funzionali all'interesse pubblico.

Via libera condizionato della commissione giustizia

Ecco il parere della seconda commissione permanente di giustizia, redatta lo scorso 13 luglio (estensore D'Ambrosio), sul disegno di legge (741) dal titolo Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

La commissione, esaminato per quanto di propria competenza il provvedimento in titolo, tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense, anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costi-

tuzionale, ha proposto le seguenti modifiche.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), mantenere le tariffe fisse e minime quando siano stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, mantenendo in particolare i suddetti minimi tariffari per le prestazioni giudiziali degli avvocati, nonché ripristinare il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole «anche parziale» e specificare che la pubblicità dei professionisti de-

ve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio.

All'articolo 2, comma 1, alla stessa lettera b), dopo le parole «servizio offerto», inserire le seguenti «a eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati», ciò in quanto il prezzo di tali prestazioni è difficilmente determinabile ex ante.

All'articolo 21, comma 4, prevedere l'esenzione dal contributo per i ricorsi aventi a oggetto diritti fondamentali della persona, mantenendo per gli altri una graduazione del contributo parametrata al valore della controversia, salvo i casi di valore indetermi-